

Autorità Portuale del Levante

ORDINANZA N. 3 /08

Il Presidente

considerato che in occasione della riunione tenutasi presso l'Autorità Portuale in data 3 marzo 2008 per l'esame delle problematiche connesse agli approdi crocieristici e alla carenza di ormeggi, si è deciso di destinare alla "MSC Musica", sino alla consegna della nuova banchina 12 esterna, le banchine 19/20;

vista la relazione del Servizio Operativo e Manutenzione relativo alle condizioni operative di riconsegna bagagli per la m/n "MSC Musica" in occasione dell'approdo del 21 aprile scorso;

preso atto che lo svolgimento delle operazioni di riconsegna bagagli della suddetta unità crocieristica, così come verificato in occasione dell'approdo del 21 aprile scorso, non fornisce sufficienti garanzie di sicurezza per i passeggeri e per gli operatori;

considerato che sulla banchina 19/10, a ridosso del muro paraonde, risulta presente un magazzino realizzato e gestito dalla ditta Santamato in forza dell'atto di concessione n. 07/2003;

considerato altresì che il citato magazzino non risulta attualmente utilizzato per lo stoccaggio di merci;

ritenuto necessario ed urgente individuare un'altra area per il servizio di riconsegna bagagli, che consenta l'espletamento delle operazioni di riconsegna bagagli in condizioni di sicurezza per i passeggeri e gli operatori;

valutata la necessità di provvedere tempestivamente per garantire

le predette esigenze di sicurezza delle predette attività portuali, nell'interesse precipuo dell'utenza, con riserva di sottoporre il presente provvedimento al parere del Comitato portuale nella prossima seduta utile;

visti l'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni,

o r d i n a

Art. 1

Le operazioni di riconsegna bagagli ai passeggeri che sbarcano dalla m/n MSC Musica, qualora tale unità ormeggi alle banchine dalla 19 alla 22, si svolgeranno all'interno del magazzino ubicato sulla banchina 19/20 in concessione alla ditta Santamato, in una porzione del ridetto manufatto di circa 600 m² messa a disposizione dalla predetta Ditta .

Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 c.n..

Bari, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Francesco P. MARIANI

